



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19 –valida fino al 31/07/2021

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- ✓ la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, ovvero, il d.p.r. 29/07/1982, n. 571;
- ✓ il R.D. 18/06/1931, n. 773;
- ✓ il R.D. 06/05/1940, n. 635;
- ✓ la Legge 24/11/1981, n. 689;
- ✓ la Legge 25/08/1991, n. 287;
- ✓ il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114;
- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 21/04/2021, con la quale è stato prorogato fino a tutto il 31/07/2021, lo stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- ✓ il d.l. 22/04/2021, n.52 ad oggetto "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*"
- ✓ il d.l. 18/05/2021, n.65 ad oggetto "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*"
- ✓ il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge;
- ✓ il Regolamento di Polizia Urbana approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale 25/02/2019, n. 5, efficace ai sensi di legge, e in particolare il suo art. 64-bis, mantenuto fermo;

Richiamata:

- ✓ la propria precedente ordinanza 18/06/2021 PG 63108/21 ad oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi*

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N. 0067649/2021 del 01/07/2021



gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19 valida fino al 30/06/2021”

Premesso che:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti “*quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche*”;
- ✓ le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- ✓ sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che:

- ✓ a seguito, dell'entrata della regione Lombardia nella cosiddetta “*Zona Bianca*” si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- ✓ pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
- ✓ la consumazione *in itinere* di bevande alcoliche – a prescindere dalla relativa gradazione – concorre a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto e immediato l'interesse primario alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, determinando situazioni di abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bottiglie di vetro e altri oggetti da parte dei soggetti dediti all'uso dell'alcool, che, in situazioni di evidente stato di ebbrezza, determinano a loro volta il concreto e attuale pericolo della loro utilizzazione quale strumenti atti alla commissione di reati contro la persona, quali minacce, lesioni, e, potenzialmente, risse;
- ✓ nella maggior parte dei casi, gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo *in loco* delle stesse, sia all'interno, sia all'esterno dei relativi locali;
- ✓ la situazione di compromissione del decoro urbano è ulteriormente corroborata dal compimento in itinere di atti di evacuazione, minzione ed émesi, i quali costituiscono un evidente pregiudizio per il decoro urbano e per la vivibilità nel centro urbano, oltre che determinare lo sconcerto quando commessi innanzi a minori di età;
- ✓ il consumo di alcool, soprattutto in orario notturno o nelle prime ore della mattinata, con conseguente avvio dell'assunzione di sostanze alcoliche, determina la presenza di più soggetti dediti al loro uso, aumentando il compimento di atti contrari al decoro urbano e al quieto vivere e agevola la formazione di assembramenti incontrollati che determinano, a loro volta, l'incremento del rischio di espansione del contagio *da virus* COVID-19;
- ✓ occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Ritenuto:


- ✓ di confermare i contenuti della propria precedente ordinanza 18/06/2021 PG 63108/21 e dunque:



- a) **di vietare** il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
- b) **di vietare** la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali, nelle attività artigianali, nonché tramite distributori automatici dalle 21:00 alle 07:00;
- c) **di vietare** la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo dalle 24:00 alle ore 07:00;
- d) **di prevedere** che resti consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo nonché nei locali di pubblico spettacolo;
- ✓ **di disporre** che i pubblici esercizi cessino l'attività, il sabato e la domenica dalle ore 02:00 alle ore 05:00 antimeridiane, dal lunedì al venerdì dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane
- ✓ **di disporre** che le attività artigianali cessino l'attività tutti i giorni della settimana dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane
- ✓ di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 31/07/2021 compreso;
- ✓ di rammentare che le disposizioni che precedono, relative alla vendita di bevande alcoliche, si applicheranno ai locali di pubblico spettacolo solo qualora la norma statale ne preveda l'apertura, nel rispetto degli orari previsti dalle relative licenze;
- ✓ di rammentare e di prevedere che, fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, salva e impregiudicata l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale

**ORDINA
NELLA SUA QUALITÀ
DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE**

- 1) **di confermare** i contenuti della propria precedente ordinanza 18/06/2021 PG 63108/21 e dunque:
 - a) **di vietare** il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
 - b) **di vietare** la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali, nelle attività artigianali, nonché tramite distributori automatici dalle 21:00 alle 07:00;
 - c) **di vietare** la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo dalle 24:00 alle ore 07:00;
 - d) **di prevedere** che resti consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo nonché nei locali di pubblico spettacolo;
- 2) **di disporre** che i pubblici esercizi cessino l'attività il sabato e la domenica dalle ore 02:00 alle ore 05:00 antimeridiane, dal lunedì al venerdì dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane



- 3) **di disporre** che le attività artigianali cessino l'attività tutti i giorni della settimana dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane
- 4) **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 31/07/2021 compreso;
- 5) **di rammentare** che le disposizioni che precedono, relative alla vendita di bevande alcoliche, si applicheranno ai locali di pubblico spettacolo solo qualora la norma statale ne preveda l'apertura, nel rispetto degli orari previsti dalle relative licenze;
- 6) **di rammentare e di prevedere** che, fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, salva e impregiudicata l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- 7) **di pubblicare** la presente ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale

ORDINA ALTRESI'

ai competenti **organi di vigilanza** e della **forza pubblica** di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a) Al Prefetto di Pavia;
- b) Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- c) Al Questore di Pavia;
- d) Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- e) Al Settore 8 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- f) Al Settore 4 – Cultura, Turismo, SUAP, Commercio ed Eventi;
- g) Al Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità per quanto di competenza.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Mario Fabrizio Fracassi

